

## MUNICIPIO DI MUZZANO



telefono +41 (0) 91 966 43 42  
fax +41 (0) 91 968 10 27  
e-mail cancelleria@muzzano.ch  
Web Site www.muzzano.ch

Ris. Municipale

Municipio  
6933 Muzzano

Funzionario Daniele Mazzali  
e-mail Segretario@muzzano.ch  
Data 05.03.2019

### Messaggio municipale 143 – 2019

riferimento:

approvato con risoluzione no. 3546 del 05.03.2019

#### Revisione parziale dello Statuto del Consorzio casa per anziani Al Pagnolo

Egregio Signor presidente  
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri comunali

Conformemente all'art. 10 con rinvio all'art. 7 della Legge sul Consorziamento dei comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010 vi sottoponiamo per l'approvazione la proposta consortile inerente la revisione dello Statuto.

#### 1 Premessa e contestualizzazione

Il Consorzio Casa per anziani Al Pagnolo è stato costituito dai Comuni di Agra, Breganzona, Gentilino, Montagnola, Muzzano e Sorengo. A seguito di aggregazioni (aggregazione di Breganzona con Lugano e costituzione del nuovo Comune di Collina d'Oro) il numero dei Comuni consorziati si è ridotto agli attuali quattro: Collina d'Oro, Lugano, Muzzano e Sorengo.

Scopo del consorzio era (ed è tuttora) la costruzione e la gestione di un istituto per persone anziane. La casa per anziani è stata edificata tra il marzo 1984 e il novembre 1986 su un sedime in via Cremignone 8, nel comprensorio del Comune di Sorengo. E' stata inaugurata nel mese di luglio del 1987.

La struttura offre 63 posti medicalizzati, uno dei quali per occupazione temporanea (stato al 31.12.2016).

L'istituto è gestito in base alle direttive cantonali e beneficia di un riconoscimento cantonale. Il finanziamento delle attività correnti è assicurato tramite un mandato di prestazione (in seguito MP) stipulato annualmente in base alla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LANz) tra il Cantone e il Consorzio.

Successivamente all'entrata in vigore dell'attuale statuto consortile, ratificato dalla Sezione degli enti locali il 13 giugno 2013, si è reso necessario un approfondimento in relazione alla formulazione delle norme relative alla proprietà e al finanziamento delle attività consortili. Infatti gli artt. 27 e 28 inerenti le "Quote di partecipazione" e il "Finanziamento opere consortili" non hanno trovato consenso unanime all'interno dei Comuni consorziati (vedi MM 12/2012 del 5.11.2012: il nostro Comune si era espresso contrario alla proposta di suddividere in quattro parti uguali le quote e il finanziamento) e di conseguenza non sono stati ratificati

dall'Autorità cantonale di vigilanza. Per questo motivo, in via transitoria, sono rimasti in vigore gli artt. 22, 23, 24 e 25 del precedente statuto consortile.

Le proposte contenute in questo messaggio sono il frutto di un'analisi svolta da un consulente esterno (Consavis SA, Lugano) e sono state sottoposte dalla Delegazione consortile alla Sezione degli enti locali per un parere preliminare.

Quanto proposto è stato inoltre inviato per preavviso ai Municipi consorziati che si sono tutti espressi favorevolmente durante il periodo tra il mese di novembre 2017 e aprile 2018.

Con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione la proposta di modifica degli artt. 27 e 28 e l'aggiunta di due nuovi artt. 29 e 30 nello statuto consortile.

## **2. Obiettivi e criteri considerati**

Allo scopo di formulare una proposta di adeguamento degli statuti sono stati definiti gli obiettivi da raggiungere, formulati nei termini seguenti:

### Coerenza con le disposizioni della Legge sul consorzio dei comuni (LCCom)

La proposta di chiave di riparto deve rispondere ai requisiti della LCCom, in particolare a quanto previsto dagli artt. 27, 28, 29 e 30 della legge stessa.

A questo proposito ricordiamo che la "nuova" legge non definisce criteri obbligatori, ma ha in particolare stralciato il criterio della forza finanziaria, esplicitamente menzionato nella precedente Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974.

### Proprietà immobiliare del Consorzio o diretta (pro quota) dei Comuni?

Attualmente la proprietà immobiliare è iscritta a bilancio del Consorzio, che provvede direttamente al finanziamento degli oneri d'investimento. Questa impostazione è coerente con le disposizioni della LCCom e può essere confermata. Manca però una disposizione statutaria che regoli la ripartizione pro quota del valore immobiliare netto (attivo dedotti i passivi) in caso di scioglimento del consorzio.

### Trasparenza nei concetti

Vanno precisate le tipologie di costo da finanziare e soggette a riparto fra i Comuni consorziati:

- costi di gestione non coperti dal MP
- costi per ammortamento e interessi passivi, rispettivamente costi d'investimento netti.

### Parità di trattamento fra i Comuni consorziati

La ripartizione dei costi dovrebbe a nostro parere avvenire con una chiave di riparto coerente con l'uso effettivo della struttura da parte dei cittadini domiciliati nei Comuni consorziati.

Il meccanismo deve inoltre rispettare il vincolo di non retroattività richiamato dalla Sezione degli enti locali nella sua decisione di ratifica del nuovo statuto consortile.

### Rafforzamento dell'autonomia finanziaria del Consorzio in una prospettiva di medio-lungo termine

Richiamato il principio secondo cui la proprietà (ed i relativi debiti assunti per finanziare l'investimento) sono primariamente assunti dal Consorzio, appare ragionevole proporre un modello di partecipazione finanziaria dei Comuni concepito su un orizzonte di lungo termine sulla base di un importo annuo fisso che permetta di coprire gli oneri finanziari (ammortamenti e interessi passivi) sia dell'investimento iniziale residuo che degli investimenti successivi di manutenzione straordinaria. La definizione di un adeguato importo annuo a carico dei Comuni dovrebbe permettere al Consorzio di sostenere il rimborso dei debiti contratti, la copertura degli interessi passivi e di eventuali altri costi correnti non coperti (dal MP) e di accumulare una riserva di capitale utilizzabile per finanziare gli investimenti di manutenzione straordinaria che si dovessero presentare in futuro.

### Pianificazione a medio-lungo termine degli oneri finanziari per i Comuni

La definizione di un onere complessivo annuo fisso a carico dei Comuni consorziati permette infine a quest'ultimi di disporre di uno strumento di pianificazione dei costi a medio-lungo termine.

Tenuto conto di quanto sopra si propone di stabilire l'importo complessivo annuo a carico dei Comuni consorziati in Fr. 500'000. -. Questo importo è stato valutato sulla base delle seguenti posizioni:

- Oneri d'ammortamento Fr. 400'000. -\*
- Oneri per interessi passivi Fr. 50'000.-
- Altri oneri di gestione non coperti dal MP Fr. 50'000.-
- Ricavi da ospiti fuori comprensorio (in deduzione del costo) Fr. 0.-

Questa valutazione (\*) permette di azzerare il valore netto a bilancio al 31.12.2015 (Fr. 4'485'042.74) in ca. 11 anni, quindi indicativamente per fine 2026/2027, alla scadenza di 40 anni dalla data d'inaugurazione della struttura. Il rimborso dei debiti ancora iscritti a bilancio (Fr. 5'100'000 a fine 2015) potrebbe essere portato a termine - premesso un esame delle scadenze - entro fine 2027/2028. A partire da tale data il contributo fisso versato a titolo d'ammortamento e copertura degli interessi passivi verrebbe accantonato e potrebbe essere utilizzato dal Consorzio per finanziare oneri d'investimento relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, senza carichi supplementari per i Comuni consorziati.

Secondo quanto proposto con il nuovo art. 28 cpv. 3 dello statuto (vedi successivo capitolo 4.), la competenza per determinare l'eventuale importo globale annuo forfetario spetta alla Delegazione consortile, che potrà proporre l'importo (confermando o meno l'ipotesi qui indicata di Fr. 500'000) in sede di preventivo. Il primo esercizio utile per questo cambiamento sarà quello successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie (qui ipotizzato con il 01.01.2019, quindi l'esercizio 2019).

Per definire una chiave di riparto appropriata fra i Comuni di questo importo annuo fisso, che tenga in adeguata considerazione le peculiarità dei Comuni consorziati, sono state considerate 3 varianti:

1. Chiave di riparto in proporzione alla popolazione residente nel Comune consorziato
2. Chiave di riparto in rapporto ai giorni di presenza (gdp) effettivi suddivisi per Comune consorziato
3. Chiave di riparto in rapporto alla popolazione residente o ai gdp ponderati con l'indice di forza finanziaria del Comune consorziato

La prima variante è stata scartata poiché, se considerata la popolazione di Lugano, risulta difficile determinare quale quota di popolazione (il solo quartiere di Breganzona?) tenere in considerazione per la chiave di riparto.

La seconda variante, che si basa sui giorni di presenza (gdp) effettivi per definire la percentuale di ripartizione corrispondente al Comune, sembra essere la più indicata, offrendo la miglior coerenza con l'effettivo "utilizzo" dell'investimento da parte di ogni singolo Comune consorziato.

La terza variante, che rappresenta una sotto-variante delle prime due, mediante la ponderazione di popolazione o giornate di presenza con l'indice di forza finanziaria, viene scartata poiché introdurrebbe un'inopportuna (e nemmeno necessaria) forma di perequazione indiretta orizzontale tra i Comuni consorziati.

### **3. Quota di proprietà in caso di liquidazione o scioglimento**

Resta da risolvere la questione relativa alla definizione di una formula che permetta di individuare la quota di proprietà di ogni singolo Comune consorziato agli investimenti, rispettivamente di partecipazione al Consorzio.

La proposta - richiamato il modello dinamico di ripartizione dei costi d'investimento indicato in precedenza - è quella di definire una formula variabile per determinare tale quota. Quota che sarebbe calcolata di anno in anno sulla base della media aritmetica delle quote di riparto

del contributo fisso a carico dei singoli Comuni negli ultimi 5 anni. Tale quota verrebbe di fatto utilizzata unicamente per procedere alla ripartizione del saldo attivo o passivo del Consorzio in caso di liquidazione o scioglimento dello stesso.

#### 4. Proposta di adeguamento dello statuto

Le modifiche statutarie proposte sono le seguenti:

Testo attuale	Testo modificato
<p><u>Art. 22 Generalità</u>            Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le quote di partecipazione dei Comuni;</li> <li>b) i sussidi di enti pubblici;</li> <li>c) eventuali donazioni o contributi;</li> <li>d) le rette dovute dagli ospiti ricoverati.</li> </ul>	<p><u>Art. 27 Principi</u>            Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le rette dovute dagli ospiti ricoverati;</li> <li>b) i contributi delle assicurazioni sociali e degli assicuratori malattia;</li> <li>c) i sussidi e il provento di mandati di prestazione stipulati con enti pubblici;</li> <li>d) le quote di partecipazione dei Comuni;</li> <li>e) eventuali donazioni o contributi.</li> </ul>
<p><u>Art. 23 Quote di partecipazione dei Comuni</u>            Le quote finanziarie a carico dei Comuni consorziati sono assunte secondo la ripartizione delle giornate di presenza beneficate da ogni ospite domiciliato in ciascun Comune consorziato.            Per spese soggette a quote di partecipazione si intendono gli oneri relativi all'acquisto del terreno, alla progettazione, alla costruzione, all'ammortamento e all'arredamento della casa anziani, nonché le eventuali perdite di gestione, amministrazione ed esercizio, in genere tutte le spese necessarie per il conseguimento dello scopo sociale, dedotti i sussidi, i contributi, ecc.</p>	<p><u>Art. 28 Ripartizione degli oneri</u>  <sup>1</sup>Gli oneri non coperti dai proventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 27 sono a carico dei Comuni e vengono ripartiti secondo le giornate di presenza dei domiciliati nei Comuni consorziati per rapporto al totale delle giornate di presenza prestate senza considerare le giornate di presenza fatturate a ospiti domiciliati fuori comprensorio.  <sup>2</sup>Per spese soggette a quote di partecipazione si intendono gli oneri finanziari (ammortamento e interessi passivi) relativi all'acquisto del terreno, alla progettazione, alla costruzione, all'arredamento e alla manutenzione straordinaria della casa anziani, nonché le eventuali perdite di gestione, amministrazione ed esercizio e in genere tutte le spese necessarie per il conseguimento dello scopo sociale, dedotti i sussidi, i contributi, ecc.  <sup>3</sup>La Delegazione consortile può determinare un contributo fisso annuo globale a carico dei Comuni consorziati a copertura dei costi non coperti di cui a cpv. 1. Lo stesso viene ripartito secondo la chiave di riparto definita nel medesimo cpv. 1.</p>
<p><u>Art. 24 Eccedenze di esercizio</u>            Eventuali eccedenze di esercizio conseguite dal Consorzio verranno di regola, e salvo diversa decisione del Consiglio consortile, destinate al miglioramento delle prestazioni a favore delle persone anziane e alla costituzione di un fondo speciale di riserva e di rinnovamento e soltanto da ultimo ai Comuni consorziati, ripartiti nella stessa misura di cui all'articolo precedente.</p>	
<p><u>Art. 25 Mutui contratti dal Consorzio</u>            I Comuni componenti il Consorzio sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per tutti i mutui contratti dal Consorzio.</p>	

A complemento della definizione della nuova chiave di riparto, con la proposta di introduzione dei seguenti nuovi articoli si stabilisce il calcolo per l'attribuzione di eccedenze / disavanzi di esercizio e il contributo a investimenti, debiti e quote di partecipazione.

#### Art. 29 Eccedenze e disavanzi di esercizio

<sup>1</sup>Le eccedenze di esercizio conseguite dal Consorzio verranno di regola, e salvo diversa decisione del Consiglio consortile, destinate al miglioramento delle prestazioni a favore delle persone anziane e alla costituzione di un fondo speciale di riserva e di rinnovamento delle infrastrutture.

<sup>2</sup>In caso di disavanzo d'esercizio, la copertura a saldo andrà richiesta ai Comuni consorziati e ripartita in base alla chiave di riparto indicata all'art. 28 cpv. 1.

#### Art. 30 Investimenti, debiti e quote di partecipazione

<sup>1</sup>Il Consorzio provvede all'esecuzione e al finanziamento degli investimenti decisi dal Consiglio consortile e approvati dai Comuni consorziati mediante fondi propri accantonati o accensione di mutui.

<sup>2</sup>I Comuni partecipano al Consorzio secondo una quota di partecipazione variabile calcolata quale media aritmetica delle quote di riparto dei costi a carico di ciascun Comune consorziato negli ultimi cinque anni. La Delegazione consortile aggiorna tale valore alla fine di ogni anno e lo comunica ai Comuni consorziati unitamente al Consuntivo dell'anno.

<sup>3</sup>I Comuni componenti il Consorzio sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per tutti i mutui contratti dal Consorzio.

<sup>4</sup>L'uscita di un Comune è subordinata all'approvazione dei Comuni consorziati con un'apposita modifica dello statuto e ratifica della Sezione enti locali; essa deve regolare tutte le conseguenze. Per la determinazione della quota di partecipazione da rimborsare (in caso di capitale proprio) o da conguagliare (in caso di eccedenza passiva), fa stato la quota di partecipazione calcolata secondo il cpv. 2 per l'anno in cui l'uscita diviene effettiva.

#### Rinumerazione di articoli esistenti

Gli attuali artt. 29, 30, 31, 32 e 33 vengono rinumerati in 31, 32, 33, 34 e 35.

## **4. Conclusioni**

Le modifiche al nuovo statuto del consorzio casa per anziani al Pagnolo andranno approvate dai legislativi dei Comuni consorziati (Collina d'Oro, Lugano, Muzzano e Sorengo). La procedura di ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali verrà svolta successivamente. L'entrata in vigore del nuovo statuto consortile modificato è prevista al 1 gennaio 2019. Dall'esercizio 2019 si applicherà pure il riparto dei costi ed il modello d'ammortamento indicato nel presente messaggio.

Con queste considerazioni vi invitiamo a voler

**decidere:**

- 1. E' approvata la modifica degli artt. 27 e 28, l'aggiunta degli artt. 29 e 30 e la nuova numerazione degli artt. 31, 32, 33, 34 e 35 dello statuto del Consorzio casa per anziani Al Pagnolo;**
- 2. Con l'approvazione delle modifiche allo Statuto di cui al precedente punto 1 l'utilizzo a titolo transitorio delle disposizioni di cui agli artt. 22, 23, 24 e 25 del precedente Statuto consortile decade definitivamente;**
- 3. Le nuove disposizioni si applicano a partire dall'esercizio 2019, riservate l'approvazione di tutti i Legislativi dei comuni consorziati, la ratifica della Sezione degli enti locali e la crescita in giudicato.**
- 4. Comunicazione alla Delegazione consortile.**

Con i migliori ossequi

Simona Soldini  
Sindaco

PER IL MUNICIPIO



Daniele Mazzali  
Segretario

Il presente messaggio è attribuito alla Commissione della legislazione per analisi e rapporto.

Allegati:

- Statuto

# STATUTO

DEL CONSORZIO DEI COMUNI DI

COLLINA D'ORO, LUGANO, MUZZANO E SORENGO

PER UNA O PIU' CASE DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE

## **CAPO I - GENERALITÀ**

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

1. Con la denominazione Consorzio dei Comuni di Collina d'Oro, Lugano, Muzzano e Sorengo è costituito, tra i Comuni di Collina d'Oro, Lugano, Muzzano e Sorengo un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).
2. Il Consorzio gode di propria personalità giuridica.

Art. 2 Scopo

1. Il Consorzio ha lo scopo di costituire volontariamente fra i Comuni succitati un Consorzio per l'acquisto di terreni, la costruzione, la gestione e l'amministrazione di una o più case per persone anziane, ed ogni altra attività affine, ai sensi della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane.
2. Del ricovero beneficeranno prioritariamente i cittadini domiciliati nei Comuni consorziati da almeno un anno.

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è a Sorengo.

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

## **CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO**

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile
- b) la Delegazione consortile

Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.



## 1. Consiglio consortile

Art. 6

### Composizione ed elezione

1. Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.
2. Il rappresentante ed il supplente sono designati dai Consigli comunali, su proposta dei Municipi, entro tre mesi dalle elezioni comunali.
3. E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.  
La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7

### Competenze

1. Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
  - b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
  - c) autorizza le spese d'investimento;
  - d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente;
  - e) decide le opere consortili sulla base dei preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
  - f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'allienazione o il cambio di destinazione dei beni consortili;
  - g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
  - h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
  - i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.
2. Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alla lettera c) ed e) decade, se non utilizzato.

Art. 8

### Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile;

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h), ed i) sino ad importo massimo per oggetto di Fr. 50'000.--. Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di Fr. 100'000.--.

Art. 10 Funzionamento

1. Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.
2. Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti almeno il 51% delle quote.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

1. I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.
2. Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 Diritto di voto

1. I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alla popolazione, di principio sono 100, riservato quanto segue:
  - a) per la definizione dei voti spettanti al Comune di Lugano viene presa in considerazione la popolazione di Breganzona;
  - b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti vengono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni;
  - c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
  - d) in caso di resto 0,5 è assegnato un voto intero.

2. La ripartizione viene così ripartita:

Lugano	43 voti
Collina d'Oro	36 voti
Sorengo	14 voti

Muzzano

7 voti

3. L'attribuzione dei voti viene ricalcolata ogni quadriennio in cui avvengono le elezioni comunali, sulla base della popolazione domiciliata al 31.12. dell'anno precedente.

Vedi allegato 1: tabella sulla ripartizione dei costi.

Art. 13

Coinvolgimento dei Comuni

1. Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
2. Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
3. Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14

Istruzione e revoca dei rappresentanti

1. I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai Municipi dei rispettivi Comuni e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.
2. I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15

Sedute ordinarie e straordinarie

1. Il Consiglio consortile si riunisce:
  - a) in seduta ordinaria  
entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi  
entro la fine del mese di novembre per deliberare sui conti preventivi
  - b) in seduta straordinaria quando ciò sia richiesto:
    - dalla Delegazione consortile;
    - da almeno uno dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

2. Presidente del Consiglio consortile e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.
3. La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

## **2. Delegazione consortile**

### **Art. 16**                      Composizione

1. La Delegazione consortile si compone di 5 membri.
2. Ogni Comune consorziato ha il diritto di avere almeno un proprio membro nella Delegazione consortile.
3. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

### **Art. 17.**                      Nomina della Delegazione

1. La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.
2. E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile.
3. La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.
4. La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

### **Art. 18**                      Presidente e Vicepresidente

1. Presidente e Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.
2. In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19

Competenze

1. La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.
2. La Delegazione esercita in particolare le seguenti funzioni:
  - a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
  - b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
  - c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
  - d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
  - e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
  - f) designa l'organo di controllo esterno;
  - g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.
3. Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9.

Art. 20

Facoltà di delega all'amministrazione consortile

La Delegazione consortile può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 21

Funzionamento

1. La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.
2. Il Presidente dirige le sedute.
3. Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.
4. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo

le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80,81,82 da 106 a 112 inclusi, e 116.

Art. 22 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

### **CAPO III – GESTIONE**

Art. 23 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

1. L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.
2. Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste dall'art. 22.

Art. 24 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 25 Conti consuntivi

1. La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
2. L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.
3. I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.
4. La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 26

Piano finanziario

1. La Delegazione consortile elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.
2. La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.
3. Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.

**CAPO IV - FINANZIAMENTO**

Art. 27

Generalità

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) i sussidi di enti pubblici;
- c) eventuali donazioni o contributi;
- d) le rette dovute dagli ospiti ricoverati.

Art. 28

Quote di partecipazione dei Comuni

Le quote finanziarie a carico dei Comuni consorziati sono assunte secondo la ripartizione delle giornate di presenza beneficate da ogni ospite domiciliato in ciascun Comune consorziato.  
Per spese soggette a quote di partecipazione si intendono gli oneri relativi all'acquisto del terreno, alla progettazione, alla costruzione, all'ammortamento e all'arredamento della casa anziani, nonché le eventuali perdite di gestione, amministrazione ed esercizio, in genere tutte le spese necessarie per il conseguimento dello scopo sociale, dedotti i sussidi, i contributi, ecc.

Art. 29

Eccedenze di esercizio

Eventuali eccedenze di esercizio conseguite dal Consorzio verranno di regola, e salvo diversa decisione del Consiglio consortile, destinate al miglioramento delle prestazioni a favore delle persone anziane e alla costituzione di un fondo speciale di riserva e di rinnovamento e soltanto da ultimo ai Comuni consorziati, ripartiti nella stessa misura di cui all'articolo precedente.

Art. 30

Mutui contratti dal Consorzio

I Comuni componenti il Consorzio sono responsabili, nei limiti delle loro quote, per tutti i mutui contratti dal Consorzio.

## **CAPO V - NORME VARIE**

Art. 31 Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito regolamento organico.

Art. 32 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 33 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio o l'uscita di un Comune dallo stesso occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 34 Diritto sussidiario

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto fanno stato la Legge sul consorzio dei Comuni, la Legge organica comunale, la Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane e i relativi Regolamenti d'applicazione.

Art. 35 Abrogazione ed entrata in vigore

Il presente Statuto sostituisce ed abroga la precedente versione ed entra in vigore con la ratifica della sezione Enti Locali.

Approvato dal Consiglio consortile in data 13 dicembre 2012

Ratificato dalla Sezione Enti Locali in data 03 luglio 2013



## Allegato 1

### Tabella ripartizione dei voti

Dati al 31.12.2012

Lugano (quartiere di Breganzona)	popolazione	5'460
Collina d'Oro	popolazione	4'606
Sorengo	popolazione	1'889
Muzzano	popolazione	830
<u>Popolazione totale</u>		<u>12'785</u>

Totale voti	100
Quoziente	128

### Ripartizione voti

Lugano	43
Collina d'Oro	36
Sorengo	15
Muzzano	6
<u>Totale</u>	<u>100</u>